



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARIN, FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FUSCO, IWOBI, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2020

Disposizioni in materia di tutela della sicurezza e della salute del personale dell’Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge vuole dare una concreta risposta alle sempre più numerose segnalazioni di una crescente preoccupazione tra il personale dell'Arma dei carabinieri. Quest'ultimo è chiamato a fronteggiare quotidianamente diversi rischi, dovuti anche ad agenti biologici, cui si trova ad essere esposto, in particolare, nel corso delle operazioni di assistenza e trasferimento di cittadini extracomunitari sia ai fini del rimpatrio che di trasporto verso e da i diversi centri di accoglienza. Tali segnalazioni, peraltro, trovano anche ampio riscontro in diversi articoli apparsi sulla stampa nazionale che ha riportato svariati casi di militari che, nell'espletamento di tali servizi, sono stati esposti o hanno contratto diverse patologie, da quelle dermatologiche ad altre più gravi o permanenti come alcune forme di tubercolosi. Diversi sono i fattori che determinano l'insorgere di tali rischi, dall'impossibilità di adottare le più elementari misure di protezione atte a evitare un eventuale contagio — perché non disponibili — alla mancanza delle vaccinazioni inoculate ai militari in quanto non soggetti a sorveglianza sanitaria ai sensi del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alla carente comunicazione dell'effettivo stato di salute del cittadino extracomunitario da tradurre, fino alle mancata tempestiva comunicazione del servizio, spesso partecipata solo qualche ora prima, impedendo così di predisporre le misure necessarie e idonee volte a tutelare la salute e la sicurezza personale militare. Al riguardo pare, inoltre, si siano verificati disservizi dipendenti proprio dallo stato di salute dei soggetti da rimpatriare che, risultati affetti

da malattie infettive e dunque non trattenuti dalla struttura del centro di permanenza e rimpatrio (CPR), in quanto in condizioni incompatibili con la convivenza in comunità, sarebbero stati lasciati liberi di circolare sul territorio nazionale, previa notifica del provvedimento ai sensi dell'articolo 14, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con tutte le immaginabili conseguenze di carattere sanitario e di pericolosità sociale. Ad oggi i militari impegnati nei servizi di assistenza, trasferimento e rimpatrio di cittadini extracomunitari vengono muniti solo di dispositivi di protezione individuale (DPI), cioè guanti e mascherine, che, dati i rischi a cui sono esposti, non sono tuttavia idonei ad evitare il contagio in caso di contatto con soggetti infetti. È necessario infatti, utilizzare dispositivi specifici, valutato il grado di rischio dell'attività lavorativa a cui sono esposti, come peraltro previsto anche per altre attività lavorative pericolose ove sono obbligatori per legge. Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, stabilisce che i DPI in ambito lavorativo debbano rispettare le norme previste dall'articolo 74 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, ossia che essi devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, ponendo a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 77, precisi obblighi in merito alla loro adozione. Tra questi si evidenziano l'obbligo della scelta dei DPI sulla base della valutazione dei rischi, di fornire ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti, di destinare ogni DPI ad uso personale e

di fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori tra cui, in via preliminare, i rischi dai quali vengono protetti e, infine, di assicurare un'adeguata formazione sul corretto utilizzo dei DPI. Pertanto, oltre a garantire adeguati DPI, occorre che il personale chiamato a svolgere tale particolare tipologia di servizio sia istruito e abilitato attraverso appositi corsi di formazione, propedeutici a promuovere una corretta informazione sul rischio biologico e sull'uso dei DPI e sia sottoposto a sorveglianza sanitaria. Occorre, inoltre, individuare i mezzi di servizio idonei allo svolgimento di tali attività, che periodicamente devono essere sanificati. È di tutta evidenza che, ad oggi, nelle attività di accompagnamento svolte dal personale dell'Arma dei carabinieri tali disposizioni non vengono adeguatamente adempiute. Si pensi solo, a titolo esemplificativo, che sovente vengono utilizzati veicoli non idonei allo scopo, atteso che le vetture in dotazione ai reparti sono prive di pannello separatore tra le parti anteriore e posteriore; tali, quindi, da non garantire la giusta e necessaria sicurezza degli operanti. Rilevato che la politica di rimpatrio degli stranieri in posizione irregolare rappresenta una priorità nel contesto dell'Unione europea e trova particolare riscontro oltre che nelle disposizioni obbligatorie dei trattati istitutivi (in particolare negli articoli da 77 a 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), anche in numerosi atti di indirizzo politico e strategico, costituendo dunque una priorità anche per il nostro Paese, occorre fare in modo che, nel-

l'attuazione di tali misure, siano assicurate adeguate informazioni e necessarie tutele al personale impegnato in tale servizio. Il disegno di legge è organizzato in cinque articoli. L'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Ministero della difesa di un'apposita Commissione paritetica composta dai rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale del personale militare, nonché dai rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'interno. L'articolo 2 specifica i compiti affidati alla Commissione in materia di tutela della sicurezza e della salute degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, relativamente al personale impiegato nei servizi di assistenza, trasporto e rimpatrio di cittadini extracomunitari irregolari e prevede, tra questi, non solo il controllo periodico dell'efficienza e dell'adeguatezza del servizio, nonché della eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni utilizzati dal suddetto personale, bensì anche l'istituzione di specifici corsi di formazione propedeutici a promuovere una corretta informazione su eventuali rischi biologici e sul corretto utilizzo dei DPI. L'articolo 3 prevede l'esenzione del pagamento del *ticket* sanitario per le prestazioni di pronto soccorso in codice bianco, a seguito di infortunio occorso in servizio, come già previsto da alcune regioni come Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Veneto e Toscana. Infine, l'articolo 4 dispone la copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle disposizioni sopra citate e l'articolo 5 i termini dell'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Commissione paritetica per la tutela della sicurezza e della salute del personale dell'Arma dei carabinieri)

1. Al fine di tutelare le condizioni di salute e migliorare le condizioni di sicurezza in cui operano gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, presso il Ministero della difesa è istituita una Commissione paritetica per la tutela della sicurezza e della salute del personale dell'Arma dei carabinieri, di seguito denominata « Commissione », composta dai rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale del personale militare, da tre rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti designati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'interno, con una dotazione organica nel limite massimo di dieci unità di personale dei ruoli del Ministero della difesa, ovvero in comando dalle altre amministrazioni che partecipano alla Commissione.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. Alla Commissione, nell'ambito dei servizi di assistenza, trasporto e rimpatrio di cittadini extracomunitari irregolari, sono affidati i seguenti compiti:

a) verificare la corretta applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 21, nonché di ogni altra disposizione volta a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del personale dell'Arma dei carabinieri;

b) garantire il controllo periodico della efficienza e della adeguatezza, nonché della eventuale sostituzione o ristrutturazione, degli strumenti e delle dotazioni utilizzati dal suddetto personale;

c) istituire specifici corsi di formazione propedeutici a promuovere una corretta informazione su eventuali rischi per la salute e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI) destinati al personale dell'Arma dei carabinieri;

d) definire proposte e ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna per garantire un livello adeguato di tutela della sicurezza e della salute del personale dell'Arma dei carabinieri nel corso delle attività e delle operazioni svolte, tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative dello stesso.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'interno, definisce le modalità di attuazione degli articoli 1 e 2, comma 1, nonché le regole di funzionamento della Commissione.

Art. 3.

(Ulteriori misure per la tutela della salute del personale dell'Arma dei carabinieri)

1. Le prestazioni di pronto soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da personale dell'Arma dei carabinieri, che non godono di copertura assicurativa da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per

l'accesso al pronto soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria.

2. Il personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in servizi di assistenza e trasferimento di cittadini extracomunitari, sia ai fini del rimpatrio che del trasferimento tra diversi centri di accoglienza, è sottoposto alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 2, della presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dalle attività della Commissione di cui all'articolo 2, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, pari a 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della salute.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00